

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).*

## **Decisione nel caso 195/2017/JAP sul rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso ai pareri giuridici sulla proposta di regolamento che istituisce la Procura europea**

Decisione

**Caso 195/2017/JAP - Aperto(a) il 03/03/2017 - Raccomandazione su 13/02/2019 -**

**Decisione del 04/09/2019 - Istituzione coinvolta** Commissione europea ( Ricontrati estremi di cattiva amministrazione ) |

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai "pareri giuridici" sulla proposta legislativa di regolamento sull'istituzione della Procura europea (EPPO).

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto concedere l'accesso del pubblico ad alcune parti dei documenti, cosa che aveva negato. Ha pertanto raccomandato ulteriori informazioni specifiche. Inoltre, il Mediatore ha incoraggiato la Commissione a riconsiderare, alla luce dei successivi sviluppi, la necessità di continuare a negare l'accesso del pubblico ad altre parti dei documenti che continua a trattenere.

La Commissione ha respinto la raccomandazione del Mediatore, sostenendo che la sua valutazione, come indicato nella decisione di conferma, "era corretta dal punto di vista giuridico e fattuale nel momento in cui è stata adottata".

Alla luce di quanto precede, la Mediatrice ha deciso di archiviare il caso, confermando le sue constatazioni di cattiva amministrazione.

## **Contesto della denuncia**



1. Il denunciante, ricercatore presso un'università finlandese, ha chiesto alla Commissione di dargli accesso al pubblico ai pareri emessi dal Servizio giuridico della Commissione sul fascicolo legislativo della Commissione relativo alla creazione di una Procura europea (EPPO). Inizialmente, la Commissione gli ha comunicato che non vi erano documenti scritti pertinenti alla sua richiesta. Dopo una migliore comprensione della richiesta del denunciante, ha quindi individuato dieci documenti pertinenti.

2. La Commissione ha concesso il pieno accesso a uno dei documenti, l'accesso molto ampio a altri due documenti e l'accesso parziale a un altro documento. Facendo riferimento alle norme applicabili [1], ha trattenuto i restanti sei documenti sostenendo che la loro divulgazione i) comprometterebbe la tutela della consulenza legale e ii) comprometterebbe gravemente il processo decisionale della Commissione. Rileva che i negoziati sull'argomento sono ancora in corso.

3. Il denunciante ha contestato la decisione iniziale, sostenendo in particolare che esisteva un interesse pubblico prevalente alla divulgazione in quanto la questione dell'EPPO era così rilevante per il pubblico.

4. In risposta, mentre la Commissione ha concesso un ulteriore accesso parziale a quattro dei documenti e a un documento aggiuntivo, creato dopo la risposta iniziale, ha continuato a rifiutare qualsiasi accesso ai restanti documenti. Insoddisfatto di questo turno di eventi, il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo. Egli ha contestato la decisione della Commissione di trattenere i documenti e ha ritenuto che il suo sistema di gestione dei documenti non fosse idoneo al trattamento delle domande di accesso ai documenti.

5. La Mediatrice ha avviato un'indagine sulla denuncia e la sua squadra investigativa ha effettuato un'ispezione del fascicolo della Commissione.

## **Sulla questione del rifiuto di accesso ai documenti**

### **Raccomandazione del Mediatore**

6. Dopo aver valutato i documenti ispezionati e le ragioni per cui la Commissione li ha trattenuti, il Mediatore ha seguito un rigoroso test per la divulgazione dei documenti legislativi, basato sul principio secondo cui il processo legislativo dovrebbe essere il più vicino possibile ai cittadini, richiedendo un elevato grado di trasparenza.

7. Sebbene la Mediatrice abbia ritenuto giustificato il rifiuto della Commissione di concedere un ulteriore accesso parziale ad alcuni dei documenti, e non vi fosse alcun interesse pubblico prevalente al momento della decisione di conferma che giustificasse la loro divulgazione, la Mediatrice non era d'accordo con le argomentazioni della Commissione a sostegno della mancata totale o parziale di cinque documenti.



8. Ha pertanto raccomandato [2] che la Commissione conceda un ulteriore accesso parziale a tre documenti e pieno accesso ad altri due documenti. Ha inoltre incoraggiato la Commissione a tenere conto degli sviluppi pertinenti [3] dopo la sua decisione di conferma.

9. La Commissione ha respinto la raccomandazione del Mediatore, sostenendo che la sua valutazione, come indicato nella decisione di conferma, *"era corretta dal punto di vista giuridico e fattuale nel momento in cui è stata adottata"*. Ha inoltre osservato che il denunciante poteva presentare una nuova richiesta di accesso ai documenti.

10. Il denunciante, nelle osservazioni al Mediatore, ha espresso il suo disappunto per la risposta della Commissione. Egli ritiene che la Commissione *"rimane costantemente ferma nella loro opposizione all'applicazione corretta della legge e alla promozione dell'apertura nell'UE"*.

## Valutazione del Mediatore dopo la raccomandazione

11. Il Mediatore deplora che la Commissione non abbia seguito la sua raccomandazione di concedere un ulteriore accesso del pubblico ai documenti in questione.

12. La Mediatrice ritiene che la Commissione avrebbe dovuto concedere l'accesso ai documenti come da lei raccomandato. È delusa per l'affermazione semplicistica della Commissione secondo cui la sua decisione di conferma era corretta dal punto di vista fattuale e giuridico al momento in cui è stata adottata. Anche se così fosse, la Commissione potrebbe comunque concedere un ulteriore accesso, se fosse opportuno in una fase successiva.

13. Il Mediatore rileva con preoccupazione che la Commissione non ha applicato il livello più elevato di trasparenza necessario per il fascicolo legislativo sulla creazione dell'EPPO. È delusa che la Commissione non sia stata più trasparente e aperta, in particolare in un caso come questo, che riguarda questioni giuridiche nuove e complesse. È inoltre delusa che la Commissione continui a fare affidamento sulla correttezza giuridica al momento di una decisione, adottata quasi tre anni fa, anche se il processo negoziale di cui ai documenti si è concluso. Inoltre, l'EPPO è stata istituita attraverso una cooperazione rafforzata [4], anche se non è ancora pienamente operativa.

14. Il Mediatore ritiene che l'interesse pubblico all'istituzione dell'EPPO, tenendo conto dei pertinenti sviluppi giuridici e fattuali, sarebbe adeguatamente servito da una maggiore trasparenza e da ulteriori informazioni da lei raccomandate. Purtroppo, la Commissione continua a trattenere i documenti pertinenti. Pertanto, il Mediatore conferma la sua constatazione di cattiva amministrazione.

### La questione dell'identificazione dei documenti pertinenti

15. Nella sua raccomandazione, la Mediatrice ha rilevato che il personale della Commissione ha compiuto sforzi lodevoli per aiutare il denunciante a identificare i documenti ai quali chiedeva



l'accesso del pubblico. Gli hanno fornito un documento aggiuntivo dopo la risposta iniziale, rispondendo ai suoi interessi e a quelli di trasparenza e buona amministrazione in generale. Il Mediatore ha inoltre concluso che il tempo necessario per portare a termine tale compito, nelle particolari circostanze del caso, era giustificato nel caso di specie.

**16.** Il denunciante ha espresso il suo disappunto per il fatto che il Mediatore non abbia chiesto ulteriori informazioni sul sistema di gestione dei documenti della Commissione, il che ritiene inadeguato per facilitare una rapida gestione delle richieste di accesso del pubblico. Invita pertanto la Mediatrice ad avviare un'indagine di propria iniziativa sulla più ampia questione della gestione dei documenti. Il Mediatore prende atto delle preoccupazioni del denunciante e potrebbe tornare su questa questione generale in futuro.

## Conclusioni

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente constatazione:

**La Mediatrice non è soddisfatta della risposta della Commissione alla sua raccomandazione. In considerazione del continuo rifiuto della Commissione di concedere un ulteriore accesso ai documenti richiesti, la Mediatrice conferma la sua constatazione di cattiva amministrazione.**

Il denunciante e la Commissione europea saranno informati della presente decisione .

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 4/09/2019

[1] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145, pag. 43, disponibile qui: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049> [Link].

[2] Raccomandazione del Mediatore europeo nel caso 195/2017/JAP sul rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso ai pareri giuridici sulla proposta di regolamento relativo all'istituzione della Procura europea, disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/109961> [Link]

[3] Il passare del tempo e gli sviluppi legislativi riguardanti le nuove norme dell'UE in materia di



protezione dei dati e la scelta di una cooperazione rafforzata per l'EPPO.

[4] Regolamento 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, *GU L 283* del 31.10.2017, pag. 1, disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj> [Link]